ALLEGATO 2-B

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1) DENOMINAZIONE: Ogni commissione viene assunta a tutte le nostre condizioni generali di vendita, nessuna esclusa. Qualunque condizione inserita dall'acquirente sull'ordinazione, in contrasto con condizioni generali di vendita di METALLURGICA VENETA s.p.a., si considera non valida. Ogni condizione verbalmente o telefonicamente concordata non ha valore se non confermata per iscritto da METALLURGICA VENETA s.p.a.. Il contratto si intende concluso "salvo approvazione della casa" e lo potrà accettare a suo insindacabile giudizio.

Art. 2) CONSEGNA: I termini di consegna sono sempre approssimativi e non sono mai impegnativi. Il termine espresso in giorni indica giornate lavorative a norma di legge e di contratto collettivo di lavoro. In caso di disservizi, difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, guasti nei ns. laboratori, condizioni metereologiche difficili ed in qualsiasi altro caso di forza maggiore, detti termini vengono prorogati in proporzione al perdurare di tali eventi. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l'ordine viene completamente perfezionato sotto tutti gli aspetti, anche formali ivi compreso l'invio degli anticipi previsti. È motivo di decadenza dei termini di consegna qualsiasi sospensione o ritardo causati dall'acquirente, anche se di brevissima durata. In tal caso la consegna avverrà entro i termini stabiliti a nostro insindacabile guidizio compatibilmente con le esigenze della produzione di METALLURGICA VENETA s.p.a.. Il ritardo nella consegna non dà diritto al committente di annullare l'ordine nè a pretendere indennizzi a nessun titolo.

Art. 3) TRASPORTO E RISCHIO NEL TRASPORTO: La merce viaggia per conto e rischio del committente anche se venduta franco destino: spese di imballo e trasporto a suo carico.

Art. 4) RECLAMI: Eventuali reclami per mancanza di peso o avaria dovranno essere avanzati al vettore prima del ritiro della merce. In mancanza di reclamo entro otto giorni dal ricevimento della merce, questa s'intenderà definitivamente accettata. Il reclamo dovrà essere inviato a METALLURGICA VENETA s.p.a. per iscritto e dovrà indicare il numero di riferimento del presente documento di trasporto.

Art. 5) PAGAMENTO DEL PREZZO: Salvo particolari pattuizioni, i pagamenti debbono essere effettuati per contanti, netti di sconto, direttamente al domicilio di METALLURGICA VENETA s.p.a., nei termini indicati nella commissione e confermati dalla METALLURGICA VENETA s.p.a.. L'eventuale accettazione di effetti cambiari in conto pagamento è sempre subordinata al buon fine degli stessi e, come per le emissioni di tratte, non potrà in nessun caso importare novazione od altro mutamento qualsiasi alle condizioni contrattuali.
Sull'importo dei pagamenti ritardati decorrono, dal giorno delle rispettive scadenze, di pieno diritto e senza alcuna formale dichiarazione di mora, gli interessi corrispondenti ad un tasso di quattro unità superiore a quello ufficiale di sconto della Banca d'Italia. Il pagamento delle singole rate non potrà essere differito per qualunque ragione o sotto qualunque eccezione. In particolare eventuali contestazioni sulla fornitura non autorizzano il committente a ritardare i pagamenti oltre i termini pattuiti, che si intendono perentori ed essenziali. In caso di pagamento rateale il contratto dovrà intendersi ipso jure risolto nella ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata. Saranno a carico del committente anche tutte le spese sostenute da METALLURGICA VENETA s.p.a. per indurlo al'adempimento dei suoi impegni.

Art. 6) SOLVIBILITÀ DEL COMMITTENTE: Ragionevoli dubbi sulla solvibilità del committente ed in tutti i casi di cambiamento dello stesso: incapacità, fallimento, sospensione dei pagamenti, scioglimento o modificazione della società, danno facoltà e diritto a METALLURGICA VENETA s.p.a. di annullare il contratto od esigere ulteriori garanzie.

Art. 7) GARANZIE: In caso di mancata contestazione del reclamo di cui al precedente art. 4, METALLURGICA VENETA s.p.a. garantirà soltanto la sostituzione della merce fornita resa franco di ogni spesa. METALLURGICA VENETA s.p.a. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da imperizia e da trascuratezza del committente o dei suoi dipendenti ovvero derivanti da qualsiasi impiego della merce fornita.

Art. 8) CLAUSOLA PENALE: Qualora il compratore disdettasse il contratto, oppure si rifiutasse di ricevere la merce oggetto della commissione, oltre a perdere la somma anticipata dovrà corrispondere a METALLURGICA VENETA s.p.a. a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. una somma pari al 40% del prezzo convenuto per l'acquisto della stessa merce.

Art. 9) PESI, DIMENSIONI, DATI TECNICI E PROGETTI ESEGUITI: I disegni, le illustrazioni, i dati di peso, le dimensioni, i rendimenti e la durezza richiesti con l'ordine inviato a METALLURGICA VENETA s.p.a. non possono essere causa di reclami da parte del committente, se METALLURGICA VENETA s.p.a. non li abbia accettati per iscritto. In ogni caso, qualora le esperienze e le esigenze della lavorazione lo consiglino, METALLURGICA VENETA s.p.a. può apportare lievi modifiche su dati ed elementi della fornitura che non siano oggetto di particolare impegno convenuto, senza che da parte del committente possano essere sollevate contestazioni.

Art. 10) ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE: La commissione, la bolla di accompagnamento o il documento di trasporto, l'accettazione della fattura, valgono quale esplicita integrale accettazione delle nostre condizioni generali di vendita sia singolarmente che nel complesso. La firma apposta nella commissione o nel documento di trasporto dal destinatario è dichiarazione di conoscenza delle nostre condizioni generali di vendita.

Art. 11) CONTROVERSIE: A tutti gli effetti di legge e della presente, il committente, anche se cittadino di paese straniero ed anche per forniture fatte all'estero, accetta la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Vicenza, anche se l'ordine o il contratto siano stipulati altrove od a mezzo di Viaggiatori, Agenti o Rappresentanti e qualunque sia il mezzo di pagamento convenuto.